



di ripetuti atti sessuali sul luogo di lavoro commessi da socio e titolare di fatto dell'azienda, oltre al rimborso delle spese di lite, liquidate in Euro 7.420,00.

- Con il ricorso predetto ha proposto opposizione avverso il decreto del G.D. del fallimento S.r.l. con cui - a fronte della richiesta di ammissione al passivo del credito di Euro 34.295,16 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ed Euro 7.420,00 in via chirografaria - ha ammesso il credito, limitando, tuttavia, il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c. alla somma di Euro 242,70, spettante a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, e degradando in chirografo la residua somma di Euro 41.472,46 " *trattandosi di credito da risarcimento del danno non avente natura retributiva*".

La ricorrente sostiene che nel caso di specie debba farsi applicazione dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. così come interpretato dalla Corte Costituzionale con le sentt. nn. 326/1983, 220/2002 e 113/2004, che hanno esteso il privilegio generale contenuto in detta norma ai crediti del lavoratore subordinato per danni da infortunio sul lavoro, malattia professionale e demansionamento, trattandosi di crediti relativi a danni subiti dal lavoratore, in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa, a causa della violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di protezione di cui dall'art. 2087 c.c., non soddisfatti attraverso la percezione di indennità previdenziali o assistenziali obbligatorie riferite al medesimo evento dannoso.

- Il Curatore della procedura non costituito ma comparso all'udienza del 13 aprile 2017, si è rimesso alla decisione del Collegio.

Tanto premesso osserva il Tribunale che:

- la sicurezza, la libertà e la dignità umana costituiscono i limiti costituzionali al libero esercizio dell'attività economica privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione;
- l'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;



- il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, nonché il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso, costituiscono diritti fondamentali riconosciuti ai lavoratori anche a livello di ordinamento internazionale e sovranazionale;
- in questo senso depongono in particolare: l'art. 31 della Carta Europea dei diritti dell'uomo, per cui ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose; l'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea, che ricomprende tra i valori comuni degli Stati membri il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra donne e uomini; l'articolo 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che fa riferimento alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso;
- le pronunce della Corte Costituzionale richiamate dalla difesa dell'opponente hanno inteso rafforzare la tutela dei lavoratori, estendendo il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ai crediti derivanti dalla lesione degli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.;
- la Suprema Corte di Cassazione con la sent. 8765 del 18 giugno 2002, facendo applicazione dei principi sanciti dalla sent. 326/1983 della Consulta, ha ulteriormente specificato che il privilegio di cui si tratta deve essere riconosciuto, con riferimento ai danni da Infortunio sul lavoro, sia al risarcimento del danno incidente sulla capacità lavorativa, sia al danno morale e non patrimoniale subito dal lavoratore nello svolgimento del rapporto di lavoro;
- i crediti vantati dalla ricorrente attengono a danni non patrimoniali subiti sul luogo di lavoro ed in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni, in conseguenza di gravi atti di violenza sessuale compiuti nei suoi confronti da socio e titolare di fatto della società fallita, che sono stati accertati con sentenza del Tribunale di Firenze;
- detti danni sono stati causati dalla violazione – dolosa - da parte del datore di lavoro, degli obblighi di protezione di cui all'art. 2087 c.c., con lesione dell'integrità e della dignità della lavoratrice;
- l'interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. impone di ricomprendere i crediti per danno biologico da molestie sessuali sul luogo di lavoro e per danno non patrimoniale da discriminazione, ex art. 38 d.lgs. 198/06, tra quelli assistiti da privilegio generale, in quanto, diversamente, si verificherebbe una ingiustificata



disparità di trattamento tra i crediti spettanti al lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro o da demansionamento, assistiti dal privilegio di cui si tratta, anche se determinati da un comportamento colposo del datore di lavoro, ed i crediti per danni da molestie sessuali, che andrebbero ammessi al passivo in via chirografaria, nonostante la loro produzione sia determinata da un comportamento doloso dell'imprenditore, idoneo a ledere direttamente diritti fondamentali della lavoratrice, quali la dignità e la libertà sessuale.

Ritenuto, pertanto, che:

- l'opposizione debba essere accolta, dovendosi riconoscere che il credito vantato dalla ricorrente, pari ad Euro 34.295,16 (di cui Euro 14.052,46 per danno biologico, Euro 20.000 per danno non patrimoniale da discriminazione ex art. 38 d.lgs. 198/06 ed Euro 242,70 per Indennità di preavviso) rientra tra quelli assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., così come interpretato alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale e del diritto sovranazionale;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base agli atti (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione di riferimento da 26.001 a 52.000 Euro, fasi di studio e introduttiva liquidate secondo i valori minimi in considerazione del valore della controversia, prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, nonché della mancata costituzione della Curatela, che, comparsa all'udienza del 13 aprile 2017, si è dichiarata remissiva rispetto all'opposizione);
- le spese vengono distratte in favore del difensore della ricorrente, che si dichiara antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta, dispone l'ammissione al passivo del fallimento della \_\_\_\_\_ S.r.l., in sede privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., del credito vantato da \_\_\_\_\_ per Euro 34.295,16, oltre interessi come da domanda; dispone, inoltre, l'ammissione, in via chirografaria, del credito per spese legali dalla stessa vantato per Euro 7.420,00, oltre spese generali 15%, IVA, CPA,



con conseguente variazione dello stato passivo reso esecutivo con decreto del giudice delegato del 22.12.2016.

Condanna la Curatela del Fallimento srl a rifondere all'opponente le spese del presente procedimento, liquidate in € 1.384,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge e ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Marina Capponi, antistataria.

Firenze, 26.4.2017

La Presidente est.



